



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 31/01/2019

FATTO

Il ricorrente si è rivolto a questo Arbitro assumendo: 1) di aver stipulato in data 2004 un contratto di prestito con delegazione di pagamento (n. ***383), estinto anticipatamente in data 01/09/2008; 2) l'estinzione di tale prestito sarebbe avvenuta mediante la stipula, in data 01/10/2008 di altro finanziamento contro cessione del quinto (n. ***892) in violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950; 3) di aver rimborsato integralmente in via anticipata anche il secondo prestito sulla base del conteggio estintivo del 08/08/2012.

Ha chiesto pertanto: 1) la retrocessione integrale dei costi e degli interessi applicati al secondo finanziamento, per un totale di € 13.999,72, per violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950; 2) in subordine, il rimborso della quota non maturata dei seguenti oneri del secondo finanziamento: commissioni bancarie: € 750,49, commissioni finanziarie: € 3.156,12, premi assicurativi: € 735,74, per un totale di €4.570,95 (importo al netto di € 72,00, decurtati in sede di estinzione anticipata) oltre la corresponsione degli interessi legali a far data del reclamo.

Il resistente, costituitosi, ha eccepito e dedotto: 1) che la controversia risulta estranea all'ambito d'applicazione dell'art.125 sexies, 1 comma, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, ciò in quanto detto finanziamento risulta stipulato in data 22/08/2008, antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa; 2) la natura up front delle commissioni bancarie e finanziarie.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ha manifestato di avere proposto il rimborso, dopo la presentazione del ricorso, della somma di € 3.810,54, comprensiva delle commissioni finanziarie, degli oneri assicurativi, e delle spese di presentazione del ricorso.

Ha concluso chiedendo al Collegio di ritenere congrua la somma proposta, comprensiva del contributo di € 20,00 alle spese di procedura, oltre agli interessi legali da calcolarsi sino al soddisfo, e respingere ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la rimborsabilità o meno in favore del cliente della quota di oneri e commissioni non goduti in caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento.

Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione dell'intermediario di incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in riferimento alla domanda principale di retrocessione integrale dei costi e degli interessi applicati al secondo finanziamento, per un totale di € 13.999,72, a motivo della violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/1950.

L'eccezione risulta fondata.

Invero la contestazione de qua attiene a un vizio genetico del contratto di finanziamento, stipulato in data 01/10/2008, cioè in data anteriore a quella del 1° gennaio 2009.

Sul punto le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - Sezione I - Disposizioni di carattere generale - par. 4 "Ambito di applicazione oggettivo", così recitano: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009".

Quanto alla domanda formulata in via subordinata, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio : 1) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e di incasso quote; 2) in assenza di un chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero di rate residue; 4) l'intermediario è tenuto al rimborso in favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, Decisione n.6167/2014).

Il contratto di finanziamento è stato estinto in corrispondenza della rata n.48 su 120, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria.

Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni bancarie, delle commissioni finanziarie e del premio assicurativo.

L'intermediario si è reso disponibile a rimborsare le commissioni finanziarie, gli oneri assicurativi e le spese di presentazione del ricorso.

Nella fattispecie, sono da rimborsare sia le commissioni bancarie che le commissioni finanziarie, in quanto di natura *recurring*, oltre che gli oneri assicurativi, secondo il criterio proporzionale.



In linea con i richiamati orientamenti, riscontrata la natura recurring delle voci di costo, si riporta il seguente prospetto restitutorio, basato sul criterio del pro rata temporis, che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni bancarie</i>				1.250,81	750,49		72,00	678,49
<i>commissioni finanziarie</i>				5.261,20	3.156,72			3.156,72
<i>oneri assicurativi</i>				1.176,36	705,82			705,82
				Totale				4.541,03

Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.541,03, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.541,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI